

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 547 DEL 01/04/2026

O G G E T T O

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA ULSS 8 "BERICA" E L'AZIENDA ULSS 5 "POLESANA" PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI CONSULENZA IN RADIOLOGIA - SCREENING MAMMOGRAFICO - AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 91 COMMA 2 LETT. A) DEL CCNL AREA SANITÀ DEL 23/01/2024. DURATA DALLA DATA DI ULTIMA SOTTOSCRIZIONE E FINO AL 31/12/2026.

Proponente: DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE DAO
Anno Proposta: 2026
Numero Proposta: 597/26

Il Direttore della U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale riferisce che:

L'Azienda U.L.S.S. n. 8 "Berica" ha manifestato, per le vie brevi, all'Azienda U.L.S.S. n. 5 "Polesana" la necessità di rinnovare, anche per l'anno 2026, la convenzione per attività di consulenza in Radiologia – Screening Mammografico ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 comma 2 lett. a) del C.C.N.L. Area Sanità del 23/01/2024, scaduta il 31/12/2025.

L'Azienda U.L.S.S. n. 5 "Polesana" ha espresso la propria disponibilità alla stipula della convenzione in argomento facendo pervenire una bozza di accordo ove sono precisate condizioni e termini della collaborazione, come si evince nel disciplinare allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto.

Si evidenzia in particolare che la suddetta collaborazione viene stimata in n. 4 accessi mensili presso il P.O. di Noventa Vicentina della durata indicativa di n. 6 ore al costo, a lettura, di € 4,50 oltre oneri di legge, come da D.G.R. 866/2015, per una spesa presunta, fino alla scadenza fissata al 31/12/2026, pari ad € 45.000,00 e al rimborso delle spese di viaggio sostenute secondo la tariffa forfettaria di €/km 0,16 e dei pedaggi autostradali.

Si rappresenta al riguardo come le attività di consulenza oggetto della presente delibera rientrino fra quelle disciplinate dall'art. 91 comma 2 lett. a) del C.C.N.L. Area Sanità del 23/01/2024 nonché dall'art. 34 del vigente Regolamento Aziendale per l'attività libero-professionale dei dirigenti medici e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario.

Per quanto sopra esposto si propone di rinnovare la Convenzione tra l'Azienda U.L.S.S. 8 Berica e l'Azienda U.L.S.S. n. 5 "Polesana" per attività di consulenza in Radiologia – Screening Mammografico fino al 31/12/2026 alle condizioni e con le modalità precisate nel disciplinare allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

Per tutto quanto suindicato e che qui si intende integralmente richiamato:

1. di approvare il rinnovo della convenzione tra l'Azienda U.L.S.S. n. 5 "Polesana" e l'Azienda U.L.S.S. n. 8 "Berica" per lo svolgimento di attività di consulenza in Radiologia ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 comma 2 lett. a) del C.C.N.L. Area Sanità del 23/01/2024 alle condizioni e con le modalità precisate nel disciplinare allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare atto che il costo derivante dalla stipula dell'accordo in argomento da porre a carico del Bilancio sanitario anno 2026 - conto 55.05.000060 - è stimato in complessivi ed onnicomprensivi

€ 45.000,00 oltre al rimborso delle spese di viaggio sostenute, secondo la tariffa forfettaria di €/km 0,16 più pedaggi autostradali;

3. di incaricare la U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale per ogni adempimento amministrativo conseguente alla stipula dell'accordo di cui al punto n. 1 del presente provvedimento;
4. di pubblicare la presente all'Albo dell'Ente e nel sito internet aziendale alla pagina "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario
(per il dr. Alberto Rigo - dr.ssa Sara Mondino)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Peter Assembergs)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

REGIONE VENETO
CONVENZIONE PER ATTIVITÀ DI RADIOLOGIA
SCREENING MAMMOGRAFICO
(art. 91 comma 2 CCNL Area Sanità 23/01/2024)

TRA

l'Azienda ULSS 5 Polesana con sede in Rovigo, Viale Tre Martiri n. 89, codice fiscale/partita IVA 01013470297, rappresentata dal Dott. Mauro Filippi, Direttore Generale *pro tempore*

E

l'Azienda ULSS 8 Berica, con sede in Via Rodolfi, 37 – Vicenza, codice fiscale/partita IVA 02441500242, rappresentata dal Dott. Peter Assembergs, Direttore Generale *pro tempore*

PREMESSO CHE

- con nota pervenuta il 12/02/2026 prot. n. 14502, l'Azienda ULSS 8 Berica (di seguito "ULSS 8") ha chiesto il rinnovo della convenzione per sedute ambulatoriali di screening mammografico da parte dei medici radiologi esperti della UOC Radiologia dell'Azienda ULSS 5 Polesana (di seguito "ULSS 5") per attività istituzionale;

- ai sensi dell'art. 91 comma 2, lettera a) del CCNL dell'Area Sanità 23.1.2024 "Altre attività a pagamento", è prevista l'attività di consulenza in servizi sanitari di altra Azienda o Ente del comparto, da prestare previa stipula di apposita convenzione tra le istituzioni interessate, che disciplini:
a) i limiti orari minimi e massimi dell'impegno, comprensivi anche dei tempi di raggiungimento delle sedi di servizio, compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro; b) il compenso e le modalità di svolgimento;

- Con DGRV 866/2015 la Regione Veneto ha approvato il Protocollo d'intesa sottoscritto con le Organizzazioni Sindacali con il quale sono state definite le linee guida per la stipula, da parte delle Aziende ed Enti del S.S.R., delle convenzioni di consulenza ex art. 58, comma 2, lett. a) CCNL Dirigenza medica e veterinaria 08/06/2000 (ora art. 91 comma 2, lett. a) del CCNL dell'Area Sanità 23.1.2024);

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 Prestazioni

L' ULSS 5, avvalendosi del proprio personale medico a rapporto esclusivo a tempo pieno, garantisce l'effettuazione di sedute ambulatoriali di screening mammografico all'ULSS 8 per l'attuazione dei compiti inerenti le finalità istituzionali.

ART. 2 Modalità Organizzative

L'ULSS 5 assicura n. 4 accessi mensili di circa 6 ore ciascuno presso l'ULSS 8, compatibilmente con la propria attività istituzionale. L'attività viene organizzata dai rispettivi Direttori di UOC di Radiologia. Il Direttore UOC Radiologia dell'ULSS 5 assicura che l'attività resa a favore dell'ULSS 8 sia pienamente compatibile con l'organizzazione della propria struttura e non crei pregiudizio alle attività in urgenza e in elezione.

ART. 3 Tariffe

Ai sensi delle Linee di indirizzo regionale citate in premessa, l'ULSS 8 corrisponde un compenso di € 4,50 a lettura, più IRAP 8,5% e il 5% a favore dell'ULSS 5. L'ULSS 8 rimborsa le spese di viaggio secondo le vigenti disposizioni in materia.

ART. 4 Disciplina normativa

L'attività sarà resa dai medici dipendenti nei termini di cui all'art. 91 "Altre attività a pagamento", comma 2, lett. a) e comma 3 del CCNL Area Sanità del 23/01/2024 e DGRV 866/2015 e pertanto svolta dal personale medico al di fuori dell'orario di lavoro e dell'impegno di servizio.

ART. 5 Sicurezza negli ambienti di lavoro

L'ULSS n. 8 dichiara di aver adottato tutte le misure idonee per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. l'ULSS 8 si impegna a fornire, al personale dell'ULSS 5 il documento informativo con l'indicazione dei rischi esistenti nella sede in cui saranno effettuate le consulenze e le misure di prevenzione e protezione adottate, e a conservare agli atti idonea documentazione comprovante l'avvenuta consegna.

ART. 6 Copertura assicurativa

L'Azienda ULSS 8 Berica, titolare dell'erogazione delle prestazioni, si avvarrà dell'opera dei professionisti dell'Azienda ULSS 5 Polesana in forza della presente Convenzione.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1218 e 1228 del Codice civile, l'Azienda ULSS 8 Berica è l'unico responsabile nei confronti dei propri utenti e risponde direttamente per inadempimenti ad essa riferibili ed anche per le condotte colpose del personale di cui si avvale nell'esecuzione della prestazione.

L'Azienda ULSS 8 Berica con la sottoscrizione della presente Convenzione dichiara che, in forza delle vigenti disposizioni regionali, assume la ritenzione del rischio a copertura dei danni arrecati dal personale che a qualsiasi titolo operi nella struttura stessa, con rinuncia da parte dell'Azienda ULSS 8 Berica alla rivalsa ed alla surrogazione nei confronti dell'Azienda ULSS 5 Polesana, salva l'ipotesi di colpa grave o dolo nelle quali il diritto di rivalsa dovrà essere esercitato direttamente nei confronti degli specialisti dell'Azienda ULSS 5 Polesana.

L'Azienda ULSS 5 Polesana resterà in ogni caso estranea a qualsivoglia controversia tra l'Azienda ULSS 8 Berica ed il paziente e comunque verrà tenuto dall'Azienda ULSS 8 Berica manlevata da qualsiasi domanda e/o conseguenza mossa da terzi nei suoi confronti.

ART. 7 Privacy

Nell'ambito della presente Convenzione è prevista la comunicazione di dati personali e sensibili di pazienti dell'ULSS 8. Le Parti prendono atto che la disciplina in materia di protezione dei dati personali riguarda il trattamento dei relativi alle sole persone fisiche, acquisiti e trattati per la conclusione e l'esecuzione della presente Convenzione.

Le Parti dichiarano di essere a conoscenza, ai sensi degli artt. 13-14, Reg. (UE) 2016/679 (di seguito "GDPR"), che i dati personali comunicati da ciascuna per la conclusione ed esecuzione della Convenzione sono raccolti e trattati dalla Ulss 8, quale Titolare, esclusivamente per tali finalità e per i correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalità e procedure (anche informatizzate), attraverso il personale interno appositamente autorizzato e tramite collaboratori esterni designati quali responsabili del trattamento o autorizzati a svolgere singole operazioni dello stesso.

Le Parti prendono atto che, relativamente ai dati personali trattati per la conclusione ed esecuzione della presente Convenzione, la persona fisica cui si riferiscono i dati ("interessato") gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità ed opposizione (artt. 15-22 del GDPR), nonché del diritto di reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Le parti concordano che l'ULSS 8 nominerà i singoli medici dipendenti dell'ULSS 5 quali soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali in virtù della presente Convenzione, ai quali verranno conseguentemente fornite le relative istruzioni ai sensi dell'art. 2 quaterdecies del D.Lgs. 101/2018.

ART. 8 Rendicontazione

L'ULSS 8 trasmette il rendiconto dell'attività di norma con cadenza mensile, indicando, per ogni singolo accesso, data, gli orari di inizio e fine attività, nonché ogni altro elemento utile per la liquidazione dell'attività svolta. L'ULSS 5 emette fattura sulla base dei rendiconti trasmessi. I corrispettivi saranno liquidati a seguito della compensazione finanziaria regionale, attuata in applicazione della DGRV n. 337 del 16/02/2010.

ART. 9 Validità della convenzione

La presente Convenzione ha validità dalla data di ultima sottoscrizione fino al 31/12/2026. Le Parti si riservano la facoltà di interrompere, anche unilateralmente, la presente convenzione prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi con PEC.

ART. 10 Norma finale

Il presente atto, da sottoscrivere con firma digitale ex art.15 Legge 241/90 e s.m.i., è soggetto ad imposta di bollo ai sensi del DPR 26/10/1972 n.642, il cui onere sarà a carico dell'ULSS 8.

Agli effetti fiscali le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, parte II della tariffa allegata al DPR 26/4/86 n. 131, e successive modifiche ed integrazioni, a cura e spese dalla parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto

AZIENDA ULSS 5 POLESANA
Il Direttore Generale
Dott. Mauro Filippi

AZIENDA ULSS 8 BERICA
Il Direttore Generale
Dott. Peter Assembergs